

**A. ANGELINI | G. BONATO | F. COSSIGNANI |
O. DESIATO | F. FRADEANI | G. PARISI |
A. ROSSI | G. SAVI**

IL nuovo PROCESSO CIVILE
dopo la Legge Delega, 26 novembre
2021, n. 206 ed alla luce del d.lgs.,
10 ottobre 2022, n. 149

**ADR, Ufficio del processo, Modifiche
al codice di rito, Processo civile telematico,
Il nuovo processo di famiglia**

**I Edizione
2023**

 **Neldiritto
Editore**

CAPITOLO II

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO

SOMMARIO: ■ 1. Introduzione. ■ 2. Le novità in tema di imparzialità e indipendenza degli arbitri. ■ 3. I poteri cautelari concessi agli arbitri. ■ 4. Gli altri sei criteri previsti dal legislatore delegante in materia di arbitrato.

■ 1. Introduzione

L'art. 1, comma 15, della Legge 26 novembre 2021, n. 206, fissa i principi e i criteri direttivi sul fondamento dei quali il Governo adotterà il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato.

È noto che l'istituto dell'arbitrato, la cui disciplina si rinviene all'interno degli artt. 806-840 c.p.c., è stato oggetto di tre riforme nel corso degli ultimi 30 anni.

La prima venne realizzata dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28 (recante “Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato”), con la quale si decise di configurare la pronuncia arbitrale come un atto giuridico autonomo e indipendente dall'*exequatur* e, in particolare, si inserì nell'art. 823 c.p.c. (formulazione all'epoca in vigore) la disposizione secondo cui: “Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione”. Il deposito della decisione arbitrale divenne, perciò, meramente facoltativo, costituendo un onere per la parte che intendeva “far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica”, deposito che andava effettuato nel termine di un anno dalla consegna della decisione alle parti. Tuttavia, essendo quella del 1983 una riforma parziale e incompleta, altre disposizioni non vennero modificate, come quella in base alla quale l'omologazione conferiva al lodo l'efficacia di sentenza (art. 825, comma 3°, nella formulazione abrogata), e quelle relative ai mezzi di impugnazione che continuavano a riferirsi alla sentenza arbitrale (artt. 827 ss., nelle previgenti formulazioni). L'esistenza di due diversi profili di efficacia del lodo (quello vincolante, prodotto immediatamente dall'atto, e quello di sentenza, derivante dall'*exequatur*), l'imposizione del termine perentorio annuale per il deposito e la mancata modifica del sistema dei mezzi di impugnazione provocarono delle inestricabili incertezze interpretative (per maggiori ragguagli si veda G. Bonato).

La seconda riforma italiana dell'arbitrato, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 (recante “Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale”), incise profondamente su tutta la disciplina del titolo VIII del quarto libro del codice di procedura civile, al fine di erigere l'arbitrato a istituto funzionale ed autonomo dal processo statale, optando, altresì, per un regime distinto dell'arbitrato interno e di quello internazionale.

La seconda riforma completò, inoltre, il cammino intrapreso dalla prima, facendo del lodo un atto dotato di una propria autonoma efficacia, quell'”efficacia vincolante tra le parti”, di cui all’art. 823 (versione previgente), introdotta nel 1983 e confermata nel 1994. Abrogata, quindi, la disposizione in base alla quale l’omologazione conferiva al lodo l’efficacia di sentenza, all’*exequatur* veniva attribuito il solo ruolo di conferire alla decisione arbitrale l’efficacia esecutiva, l’idoneità alla trascrizione e all’iscrizione di ipoteca giudiziale (artt. 825 c.p.c. e 2819 c.c.).

Successivamente, il legislatore italiano decise di intervenire sul punto con una terza e più incisiva riforma dell’arbitrato, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (in attuazione della legge delega 14 maggio 2005, n. 80), con l’introduzione dell’art. 824-*bis* c.p.c., rubricato “Efficacia del lodo”, ai sensi del quale: “Salvo quanto disposto dall’art. 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.

Oltre alla riforma della disciplina dell’arbitrato di diritto comune, il legislatore del terzo millennio ha deciso di introdurre una serie di modelli speciali di arbitrato, tra cui ricordiamo in questa sede l’arbitrato societario (anche detto arbitrato commerciale), di cui agli artt. 34 e ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella misura in cui è oggetto della delega legislativa in commento.

Infine, dopo i richiamati interventi legislativi, anche nel 2021 il legislatore delegante (con la Legge n. 206/2021) ritiene opportuno intervenire nuovamente sulla disciplina dell’arbitrato, prendendo spunto da quanto elaborato dalla “Commissione Luiso”, dettando otto principi e criteri direttivi ai quali il legislatore delegato dovrà attenersi nell’elaborazione del decreto legislativo.

Prima di esaminare gli otto principi e criteri direttivi, avvertiamo che non siamo in presenza di una quarta riforma dell’arbitrato. La legge n. 206/2021 riguarda essenzialmente due aspetti dell’istituto, ossia quello dell’imparzialità e indipendenza degli arbitri e il loro potere cautelare. Per il resto, sono effettuati modifiche e chiarimenti puntuali, anche al fine di dirimere dubbi ed incertezze sorti in dottrina e giurisprudenza, di cui daremo conto nel corso del presente contributo. Ad ogni modo, l’intervento non si inquadra propriamente nell’ottica dell’accelerazione dei processi statali, né è spinto da una vera e propria urgenza della riforma della giustizia e non sarà in grado di migliorare l’efficienza del sistema giurisdizionale statale. Come ricordato da A. Briguglio: “Nessuno potrebbe pensare – al di là delle enunciazioni di tipo giornalistico e salvo forse un giovane funzionario europeo da poco laureato in scienze politiche o in storia – che ritoccare in senso migliorativo la disciplina dell’arbitrato giovi in modo davvero considerevole alla deflazione del contenzioso giudiziario ordinario; così come sarebbe puerile immaginare che gli ospedali pubblici si svuotino sol perché si migliora il servizio catering delle cliniche private”. Ciò nonostante, si tratta, pur sempre, di un importante intervento legislativo sui due aspetti precedentemente ricordati (imparzialità e indipendenza degli arbitri e tutela cautelare), che speriamo siano in grado di attrarre in Italia un numero sempre maggiore di arbitrati internazionali.